



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIACOBBE, BOLDRINI, GARAVINI, ALFIERI,
MALPEZZI, COLLINA e BINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2019

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per i cittadini italiani
residenti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto all'assistenza sanitaria, nonché alle cure appropriate è un diritto primario di ogni connazionale in Italia e all'estero, un obiettivo che deve essere perseguito sempre.

Il presente disegno di legge vuole portare all'attenzione di questo Parlamento la situazione dei cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero con iscrizione alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): cittadini che perdono il diritto all'assistenza sanitaria italiana.

Oltre alla perdita del medico di base, il cittadino italiano iscritto all'AIRE perde anche altri due aspetti fondamentali del nostro sistema sanitario, ossia la possibilità di acquistare medicinali mediante *ticket* sanitario e il diritto all'assistenza sanitaria ospedaliera tramite mutua.

Nel momento in cui un soggetto espatriato rientra temporaneamente in Italia - per vacanze o per fare visita alla famiglia di origine - finisce con l'aver diritto ad una assistenza sanitaria limitata.

Infatti, il Servizio sanitario nazionale offre l'assistenza sanitaria d'urgenza ai cittadini italiani iscritti all'AIRE e ai soggetti titolari di pensione italiana limitata sia nella temporanea, ovvero per un periodo massimo di 90 giorni annui, sia nelle prestazioni: quest'ultime, infatti, devono essere ospedaliere ed urgenti. Inoltre, si è creato un paradosso nel caso di una coppia dove uno dei due coniugi sia un cittadino italiano, iscritto all'AIRE, diversamente dall'altro, cittadino extracomunitario. Ebbene, quest'ultimo in Italia riceverebbe un'assistenza sanitaria senza limiti per sei mesi, diversamente dal coniuge italiano non residente, che potrebbe godere di assi-

stenza medica solo per alcune prestazioni e per un periodo limitato.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 19, sesto comma, dispone che: « Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano ». Alla predetta legge segue il decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, recante « Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati », che all'articolo 2, comma 2, prevede che: « Ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie », fissando, pertanto, il limite temporale massimo durante il quale il cittadino italiano residente all'estero può accedere all'assistenza gratuita del Servizio sanitario in novanta giorni. Una limitazione che penalizza gravemente la platea dei soggetti interessati.

Appare, quindi, opportuno soddisfare, con un adeguato intervento legislativo, le richieste in materia, prevedendo che tali prestazioni corrisposte siano elevate a 180 giorni e, in aggiunta, per tutte le cure richieste non solo quelle con carattere di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo *status* di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, tutte le prestazioni sanitarie per malattia, infortunio e maternità sono erogate a titolo gratuito per la durata temporale di 180 giorni annui.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00